

**VISTO** 

VISTO



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO - PROFESSIONALE www.iiscastelnovonemonti.edu.it



Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale - Servizi Socio Sanitari -Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica

Sede Legale: Via Morandi, 4 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/612328 Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347

Codice Fiscale: 91161590350 Codice Univoco: UFH04Z

Email: iiscastelnovonemonti@gmail.com - Email: reis 014004@istruzione.it PEC: reis 014004@pec.istruzione.it

All'Albo online Agli atti

Al sito web sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per l'acquisto di generi alimentari da destinare alle attività didattiche dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera tramite affidamento diretto dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (CIG: B11DB55393)

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento **VISTA** amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; **VISTO** l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; VISTO la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

> semplificazione amministrativa»; il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19

(Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

**VISTO** il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto prot. 1872/C14b del 25/02/2019 e successive integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 nella parte vigente fino al 31/12/2023 secondo quanto previsto dall'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Firmato digitalmente da Monica Giovanelli

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 approvato dagli organi competenti,

aggiornato con delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 355 del 11/01/2023;

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2024 – delibera

n. 415 del 11/01/2024;

**VISTA** 

**VISTA** 

VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge

21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"";

VISTO VISTO I'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo il quale - c.1) "Prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; c.2) In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli

inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo

inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale,

anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti

generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del

principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,

previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione ... dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e

forniture ... superiore a 10.000,00 euro";

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495

della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema

la L. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai

Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente

per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

**CONSIDERATO** che la categoria merceologica in oggetto non rientra in quelle previste (<u>beni informatici e connettività</u>) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità anno 2016);

**VISTO** la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l'obbligo di comunicazione ad ANAC e ad

AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di

committenza;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella

pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che la il servizio/la fornitura non può essere acquisito/a mediante il ricorso alle Convenzioni

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive che soddisfino in pieno le necessità della scuola in merito al materiale da acquistare e/o con le caratteristiche di interesse della scuola, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali richiesti, dei tempi di consegna e che

pertanto è possibile procedere in modo autonomo;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non

> abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e

qualità;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e

gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili

con quelli da affidare con la presente procedura;

**VISTA** la tabella "OBBLIGHI E FACOLTÀ" pubblicata dalla stessa Consip che determina,

ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della

soglia comunitaria, l'obbligo di acquistare in Consip;

**VISTO** l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da

> realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura

soggetta al codice";

**VISTO** l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti

concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto

dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;

**VISTO** l'art. 16, commi 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs. 36/2023 relativamente al "Conflitto di interessi", riferito

alla figura del RUP;

RITENUTO che la Dott.ssa Monica Giovanelli, Dirigente Scolastica dell'I.I.S. "Nelson Mandela", risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa

i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi

dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla

normativa vigente;

DATO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di generi alimentari (carne fresca) da destinare alle

attività dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera;

CONSIDERATO che l'acquisto in oggetto è finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle attività di cui

sopra;

**RILEVATA** l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei

> b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1-12 nonché di quelli afferenti precipuamente al sistema degli affidamenti diretti e sotto-soglia di importo inferiore a 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti

beni/servizi in oggetto utilizzando la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett.

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, per

«affidamento diretto» si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel

quale,

### Firmato digitalmente da Monica Giovanelli

anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

- CONSIDERATO che predetta necessità relativa ai beni che si intendono acquistare ha consentito di individuare la Ditta *Ugoletti Oscar* con sede a Carpineti (R.E.) in Via Monte Valestra, 128 P. IVA 01583720352, che offre i beni che è necessario procurarsi per le necessità di cui sopra;
- **CONSIDERATO** che i prezzi dell'operatore sono contenuti, che risultano perfettamente in linea con quelli di mercato e che presentano idonee caratteristiche;
- **TENUTO CONTO** che esso è in grado di eseguire la fornitura in oggetto in tempi rapidi e corrispondenti alle esigenze dell'Istituto, quale affidataria;
- VISTE le condizioni contrattuali offerte dalla Ditta *Ugoletti Oscar* con sede a Carpineti (R.E.) in Via Monte Valestra, 128 − P. IVA 01583720352, che offre i generi alimentari richiesti al prezzo di € 114,91 IVA inclusa (imponibile € 104,46 più IVA € 10,45) e che quanto offerto corrisponde pienamente alle caratteristiche e alle modalità richieste dall'Istituto;
- VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento pari a € 120,00;
- **CONSIDERATO** modico l'importo di spesa stimato per il servizio/la fornitura in riferimento anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione;
- CONSIDERATO che, attesa la modesta entità dell'appalto, non è del pari utile procedere all'affidamento del medesimo attraverso un confronto competitivo tra operatori economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00) trattandosi di mera fornitura di generi alimentari;
- CONSIDERATO che, rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richieste, l'offerta della Ditta *Ugoletti Oscar* con sede a Carpineti (R.E.) in Via Monte Valestra, 128 P. IVA 01583720352 risulta essere corrispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica, in quanto vantaggiosa e rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare per la congruità del prezzo in rapporto alla quantità e alla qualità del materiale richiesto;
- **CONSIDERATO** che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- pertanto che dall'esito dell'istruttoria ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Ditta *Ugoletti Oscar* con sede a Carpineti (R.E.) in Via Monte Valestra, 128 P. IVA 01583720352;
- **TENUTO CONTO** che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (cosiddetto "Decreto semplificazioni bis");
- RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche rispetto alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico;
- CONSIDERATO che per la suddetta Società si procederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente; TENUTO CONTO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; e che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

- CONSIDERATO che l'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, prevede che la stipula del contratto per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità dettate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
- FERMO RESTANDO che l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- RICHIAMATO l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- VISTO che ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto: l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- **TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 114,91 IVA inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;
- CONSIDERATO nel rispetto dei principi di cui al capo I del D.Lgs. 36/2023, ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 17 e 50 del D. Lgs. 36/2023 e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

#### DECIDE

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto dell'acquisto avente ad oggetto la fornitura di generi alimentari da destinare alle attività didattiche dell'indirizzo *Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera* alla Ditta *Ugoletti Oscar* con sede a Carpineti (R.E.) in Via Monte Valestra, 128 − P. IVA 01583720352, per un importo complessivo pari a € 114,91 IVA inclusa (imponibile € 104,46 più IVA € 10,45);
- di effettuare tutti i controlli sulle autodichiarazioni e i documenti presentati dalla summenzionata ditta e di procedere al controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La regolarità della documentazione dovrà mantenersi tale per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- di rescindere il contratto nell'eventualità che gli stessi producessero esito negativo;
- che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 114,91 IVA inclusa da imputare a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2024 nella scheda finanziaria denominata A03-001 DIDATTICA, del programma annuale 2024, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Giovanelli Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114, comma 7 del D.Lgs.

36/2023 e del D.M. 49/2018;

- che il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Istituto Istruzione Secondaria "Nelson Mandela" nelle norme del regolamento Privacy UE 679/2016;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Monica Giovanelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)